

dossier

XIX Legislatura

Aprile 2024

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

Atto del Governo n. 149



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 142



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 201

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Modifiche all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Clausola di invarianza finanziaria).....</i>	<i>5</i>

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	149	
Titolo breve:	<i>Schema di decreto legislativo recante adeguamento al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi</i>	
Riferimento normativo:	articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	5 ^a Bilancio, 6 ^a Tesoro e XIV Politiche dell'Unione Europea	Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

PREMESSA

Lo schema A.G. 149 provvede all'adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi. L'atto è adottato in attuazione della delega legislative di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, per l'appunto concernente l'introduzione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero, in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Nell'esercizio di tale delega, da effettuarsi nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 15 del 2024, il Governo è tenuto ad osservare i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

L'articolo reca svariate disposizioni di aggiornamento dell'articolo 70 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. n.309/1990).

In particolare, il citato articolo:

- alla lettera a), estende la disciplina e le sanzioni già previste dall'articolo 70 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4; inoltre, viene specificata l'indicazione delle sostanze non rientranti nella definizione di precursori di droghe. La norma stabilisce che non rientrano in tale nozione: le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze stesse non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici e i medicinali quali

definiti all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (punto 1.2); con il punto 2) è poi operata una modifica alla lettera b) del comma 1 del citato articolo del Testo Unico, eliminando il riferimento al regolamento UE 1277/2005 in quanto abrogato;

- alla lettera b) interviene sul comma 3 ai medesimi fini di cui alla lettera a), eliminando il riferimento al regolamento UE 1277/2005 in quanto abrogato;

- alla lettera c), aggiorna il comma 5, eliminando il riferimento ivi previsto al regolamento UE 1277/2005, in quanto abrogato (punto 1) e sostituendo il riferimento all'Allegato II del citato regolamento con quello di cui all'Allegato I al regolamento (UE) 2015/2011 (punto 2);

- alla lettera d) sostituisce il comma 6, recante disposizioni in materia di sanzioni penali per l'immissione in mercato, l'importazione e l'esportazione di precursori di droghe, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, al fine di estendere il regime sanzionatorio anche alle sostanze di cui alla categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) 111/2005, come modificato dal regolamento (UE) 1259/2013. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, l'intervento si rende necessario al fine di dare attuazione all'art. 31 del regolamento (CE) 111/2005, in quanto il testo vigente dell'art. 70 del d.P.R. 309/1990, non contempla le sostanze di cui alla categoria 4. All'esito della modifica (che non interviene sui limiti edittali previsti dall'art. 70, comma 5, nel testo vigente), il quadro sanzionatorio risulta il seguente: immissione sul mercato, importazione ed esportazione di sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) 111/2005: reclusione da 3 a 8 anni e multa da 6.000 a 60.000 euro (ovvero reclusione da 4 a 10 anni e multa da 9.000 a 90.000 euro se il fatto è commesso da un soggetto titolare di licenza o da un soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione), con revoca della licenza e divieto di nuovo rilascio per 5 anni e sospensione dell'attività da 45 giorni fino a 1 anno e 6 mesi; immissione sul mercato, importazione ed esportazione di sostanze di cui alla categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) 111/2005: reclusione fino a 4 anni e multa fino a 2000 euro (ovvero reclusione fino a 5 anni e multa fino a 3.000 euro se il fatto è commesso da un soggetto titolare di licenza o da un soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione), con revoca della licenza e divieto di nuovo rilascio per 4 anni e sospensione dell'attività da 1 mese a 1 anno;

- alla lettera e) apporta modifiche al comma 7, sopprimendo i riferimenti all'abrogato regolamento (CE) n. 1277/2005 (ad opera del più recente regolamento delegato (UE) 2015/1011) in materia analoga, e al regolamento 297/2009, con riferimento alla disposizione che prevede apposite sanzioni irrogate dal Ministero della salute in caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate, compiute in violazione degli obblighi comunitari vigenti;

- alla lettera f), ai punti 1)-4), apporta invece aggiornamenti al comma 9, sopprimendo i riferimenti all'abrogato regolamento (CE) n. 1277/2005 e aggiornando i riferimenti all'elenco dei Paesi per cui è necessaria una notificazione preventiva all'esportazione trasmessa dalle autorità competenti dell'Unione, e, conseguentemente, modificando i riferimenti all'interno della disposizione del suindicato regolamento che obbliga alla notificazione preventiva all'esportazione (quinto periodo);

- alla lettera g) nel modificare il comma 10, secondo periodo, estende le sanzioni ivi previste per l'esportazione senza autorizzazione delle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 alla fattispecie dell'esportazione senza autorizzazione delle sostanze classificate nella categoria 4, specificando che il riferimento è alle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.;

- alla lettera h) modifica il comma 12 nel senso di: precisare il riferimento alle sostanze classificate nelle diverse categorie (tra cui la categoria 4 di nuova introduzione) con l'indicazione dei relativi allegati ai vigenti regolamenti dell'Unione europea, in modo da rendere più univoca la formulazione; estendere la possibile sospensione dell'attività dell'operatore, prevista quale sanzione accessoria per l'omissione di determinati adempimenti richiesti all'operatore medesimo, anche alle sostanze classificate nella categoria 4;

- alla lettera i) modifica il comma 14 nel senso di: precisare anche in questo caso il riferimento alle sostanze classificate nelle diverse categorie (tra cui la categoria 4 di nuova introduzione) con

l'indicazione dei relativi allegati ai regolamenti eurounitari, in modo da rendere più univoca la formulazione; estendere la possibile sospensione dell'attività dell'operatore, prevista quale sanzione accessoria per l'omissione di determinati adempimenti richiesti all'operatore medesimo dal precedente comma 13, anche alle sostanze classificate nella categoria 4;

- alla lettera l) aggiorna il comma 15, in cui sono previsti una serie di adempimenti di comunicazione nei confronti dei Servizi antidroga del Ministero dell'interno: precisando che gli obblighi di informazione riguardano anche gli operatori che svolgono l'attività commerciale all'interno del territorio nazionale; rettificando un incompleto rinvio agli allegati dei regolamenti europei relativamente alle sostanze classificate nella categoria 3; estendendo gli obblighi di comunicazione previsti anche all'ambito delle sostanze classificate nella categoria 4; eliminando il riferimento al regolamento (CE) 1277/2005, ormai abrogato;

- alla lettera m) interviene sul comma 16, recante la disciplina sanzionatoria per il caso di mancata osservazione dei precetti contenuti nel comma 15. In particolare, al secondo periodo, si prevede che il giudice possa disporre con la sentenza di condanna anche la revoca o la sospensione delle attività svolte dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4;

- alla lettera n) interviene sul comma 19, in cui è previsto un reato contravvenzionale per chiunque frapponga ostacoli alle attività di vigilanza e controllo prevista dal comma 18, prevedendo che il giudice possa disporre con la sentenza di condanna la revoca o la sospensione delle attività svolte dall'operatore anche con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4.

La RT, dopo aver assicurato che il decreto non impatta sulla quantità e qualità dei controlli, che vengono già svolti anche con riferimento alle sostanze comprese nella categoria 4, sottolinea che l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n.1259, direttamente applicabile nella parte in cui ha introdotto un'ulteriore categoria di precursori di droghe (in aggiunta alle tre categorie già contemplate dalla precedente normativa comunitaria già attuata nell'ordinamento italiano) e l'obbligo di autorizzazione da parte dei singoli Stati membri all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, ha già determinato un ampliamento nelle attività di controllo a carico delle competenti Autorità.

A tale proposito rammenta che le attività di controllo sull'uscita dal territorio dell'Unione europea sono effettuate a livello doganale (Agenzia delle dogane) e, sul territorio nazionale, dagli organi di polizia giudiziaria, la cui attività non subirà apprezzabili impatti incrementali a seguito della entrata in vigore del presente decreto.

Pertanto, osserva che le sanzioni in questione possono fungere da complemento dell'azione di controllo e di prevenzione sulle attività illecite anche per le spedizioni extra UE, avviate da aziende non nazionali ma stabilite nel territorio dell'UE e che effettuano l'esportazione presso punti di uscita doganale italiani quali i porti.

In tal senso, evidenzia che, in mancanza di sanzioni, le autorità di controllo italiane potrebbero avere difficoltà nell'applicare le misure previste dalla normativa dell'UE, quali quelle del rispetto dei requisiti prescritti per l'esportazione, di cui agli articoli 11 e seguenti del regolamento (CE) n. 111 del 2005 come modificato dal regolamento (UE) n. 1259/2013, e quelle che determinano l'applicazione delle misure della sospensione o del sequestro di alcune categorie di medicinali, introdotta attraverso la modifica del comma 6 dell'art. 70 con il presente decreto.

Le sanzioni per le esportazioni non autorizzate di precursori vengano comminate principalmente dalle autorità doganali, responsabili del controllo delle spedizioni commerciali verso paesi non inclusi nel territorio dell'UE e, in parte, dalle autorità di polizia.

Evidenzia che dette autorità comunicano periodicamente il numero complessivo delle spedizioni concernenti precursori bloccate o sequestrate al Ministero della salute, responsabile per la trasmissione di tali informazioni all'organo di controllo delle Nazioni unite, sulla base delle sanzioni indicate all'art.70 del DPR 309/90.

Rileva che il numero di tali comunicazioni è in crescita negli ultimi anni, pur rimanendo largamente al di sotto del numero delle stesse riportate dai principali paesi dell'UE, in particolare del Nord Europa, anche se va osservato che le misure sanzionatorie non sono esattamente uniformi in tutti i paesi dell'UE, che sono soltanto tenuti ad osservare i principi di efficacia, dissuasività e proporzionalità.

Conclude assicurando che le sanzioni, anche amministrative, già previste dalla legislazione nazionale, visto il numero non elevato rispetto alla media dei principali paesi dell'UE, sembrano realizzare un'azione efficace e dissuasiva dei comportamenti illeciti.

L'introduzione delle sanzioni anche per le violazioni relative ai precursori di cui alla categoria 4 completa pertanto il quadro sanzionatorio vigente e consente di dare attuazione agli obblighi sanciti dall'art. 31 del reg. (UE) n.1259/2013.

Al riguardo, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla RT, nonché gli elementi informativi contenuti nella Relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno¹, andrebbero forniti ulteriori dati e

¹ L'ultima relazione disponibile della Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA) ricorda che la Direzione è composta in misura paritetica da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. La DCSA – fra i cui compiti principali figurano il coordinamento generale a livello nazionale e internazionale delle attività investigative antidroga, lo sviluppo dei rapporti internazionali, nonché l'elaborazione di analisi strategiche e operative – è strutturata su tre servizi, affari generali e internazionali; studi, ricerche, informazioni e progetti; operazioni antidroga. Una quarta articolazione, l'Ufficio programmazione e coordinamento generale, collabora con il Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e con altri enti pubblici, nonché con associazioni private in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, coordinando, nel contempo, le iniziative delle Forze di polizia nel precipuo settore. La I Sezione della prima divisione del servizio ii è dedicata ai "precursori". La relazione della DCSA evidenzia che "per l'espletamento delle funzioni di controllo, la DCSA del Dipartimento della pubblica sicurezza collabora con il Ministero della salute e con l'Agenzia delle dogane e monopoli, servendosi del proprio archivio informatico sulle transazioni dei precursori denominato G.A.Do.P. (Gestione Archivio Documentale Precursori), coordinando le Forze di polizia, che sul territorio, eseguono materialmente i controlli presso le imprese interessate. La Direzione centrale, in campo internazionale, mantiene i contatti con gli altri Stati e partecipa, tramite propri rappresentanti, ai lavori della Commissione e del Consiglio europeo, nonché di altri organismi europei, come il Consiglio d'Europa, nonché delle Nazioni Unite, espletando anche le funzioni di *focal point* nazionale per i progetti e le piattaforme informatiche elencate. Nel 2022, la Sezione si è occupata di 3 importazioni PEN (*Pre-Export Notification*) *on-line*, con destinazione l'Italia, provenienti da U. K. (14), India (9), Svizzera (1), Turchia (4), U.S.A. (2), e Singapore (1), coinvolgenti sostanze utilizzate lecitamente in campo farmaceutico, nei laboratori di ricerca ed in particolari lavorazioni industriali, come: MEK (Metiletilchetone) (t 36,3), Pseudoefedrina cloridrato (t 19,1), Permanganato di potassio (t 18), BMK (Fenil-1 propanone-2) (t. 2,2), Acido solforico (t 6.000), Acetone (t 350,4) e Anidride acetica (l. 500.000)". Cfr. Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, DCSA, Relazione annuale 2023, pagine 20 e 44-45.

informazioni volti a confermare l'adeguatezza delle risorse finanziarie e strumentali in possesso delle Amministrazioni preposte alla regolazione del commercio di tali sostanze e al contrasto delle relative violazioni (Polizia giudiziaria, Agenzia delle dogane, Ministero della salute).

Articolo 2 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

La RT conferma che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In tal senso, assicura che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che per quanto di competenza delle attività del Ministero della salute, l'esercizio delle attività istituzionali correlate alla materia degli stupefacenti è garantita dai seguenti capitoli di bilancio relativi al funzionamento della competente Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico:

- Capitolo 3008 Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore
- Capitolo 3012 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti
- Capitolo 3014 Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale
- Capitolo 3016 Spese per acquisto di beni e servizi
- Capitolo 3146 Spese per la stipula di specifiche convenzioni con l'agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMA), con istituti di ricerca o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nei settori dei medicinali, dei dispositivi medici e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per specifici contratti e convenzioni con esperti di elevata professionalità
- Capitolo 3432 Spese per informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria
- Capitolo 7200 Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie.

In conclusione, assicura che le attività di controllo sull'uscita dal territorio dell'Unione europea effettuate a livello doganale già rientrano tra le attività di competenza della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli, mentre le attività di controllo sulle attività di esportazione non autorizzate di precursori effettuate dagli

organi di polizia giudiziaria già rientrano tra le attività di competenza del Ministero dell'interno; pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Al riguardo, in relazione agli elementi forniti dalla RT in merito agli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente su cui troverebbero copertura finanziaria gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni oggetto del decreto in esame, si rileva che oltre all'indicazione delle risorse in generale attribuite alla competente Direzione generale del Ministero della salute² andrebbero più puntualmente esposte le

² A tale proposito, posto che i capitoli indicati dalla RT fanno riferimento al programma 1.4 "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano" del Ministero della salute, si segnala che: il Capitolo 3008 "Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" reca uno stanziamento di 8,5 milioni di euro per il 2024/2025 e di 8,7 milioni dal 2027; il Capitolo 3012 "Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti" reca uno stanziamento di 0,48 milioni di euro per il 2024, 0,47 e 0,46 milioni di euro per il 2025 e 2026; il capitolo 3014 "Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale" reca una previsione di spesa di 0,1 milioni di euro circa per le annualità del triennio 2024/2026; il capitolo 3016 "Spese per acquisto di beni e servizi" reca una previsione di spesa di 3,3 milioni di euro per il 2024 e 3,2 milioni di euro per il 2025 e 2026; il Capitolo 3146 "Spese per la stipula di specifiche convenzioni con l'agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMA), con istituti di ricerca o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri organismi nazionali e internazionali operanti nei settori dei medicinali, dei dispositivi medici e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per specifici contratti e convenzioni con esperti di elevata professionalità" reca uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per le annualità del triennio 2024/2026; il Capitolo 3432 "Spese per informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria" reca uno stanziamento di 57 mila euro circa per le annualità del triennio 2024/2026; il Capitolo 7200 "Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librerie" reca uno stanziamento di 12 mila euro per le annualità 2024/2026. Nel caso in esame, relativamente al programma 1.4 "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano" – il DLB 2024/2026, in particolare, relativamente alle dotazioni riferibili alle spese di personale, riferiva che "la formulazione delle previsioni di spesa per il triennio 2024 -2026 tiene conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 21 dell'11 maggio 2023 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato", per cui si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale e delle variazioni quantitative di personale, in coerenza con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale. In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni, conformemente a quanto stabilito con il D.M. 8 maggio 2018 - Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche-. Riguardo alle risorse finanziarie da cessazioni da destinare alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e all'art. 3, comma 1, della legge 56/2019, che le ha stabilite nel cento per cento di percentuale del *turn - over* a decorrere dal 2019, ed all'art. 3, comma 3, della predetta legge 59/2019 che consente il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni sempre a decorrere dall'anno 2019. Inoltre, quanto ai consumi intermedi, ai trasferimenti e agli investimenti fissi – la scheda programma evidenziava che "la formulazione delle previsioni di spesa ha solo tenuto conto delle norme introdotte dal d. lgs. n. 90/16, con le correzioni previste dal decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, così come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. In particolare, sulla base dell'attuale quadro normativo sono state formulate le previsioni degli impegni di spesa imputandoli, secondo il nuovo concetto di impegno, nell'anno in cui l'obbligazione diviene esigibile e non più nell'anno in cui essa viene assunta con l'avvicinamento quindi del momento dell'impegno di spesa a quello del pagamento. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, (DL n.95 del 2012 in materia di *spending review*, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto-legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese

ricadute sulle attività derivanti dalle modifiche in esame e le risorse specificamente dedicate alla materia in oggetto.

Analoghe informazioni su eventuali attività aggiuntive che potrebbero determinarsi per effetto delle disposizioni in esame andrebbero estese all’Agenzia delle dogane, alla Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza e agli organi e uffici di polizia giudiziaria.

Si ricorda infine che, richiamando il comma 6-*bis* dell’articolo 17 della legge di contabilità, la mera apposizione di clausole di neutralità non costituisce mai di per sé garanzia dell’assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una RT recante l’illustrazione degli elementi informativi e dei dati finanziari e contabili che siano idonei a comprovarne la sostenibilità, come rilevato anche dalla Corte dei conti, in un’ottica volta a preservare la piena sostenibilità degli equilibri di finanza pubblica³.

rimodulabili, l’art.2, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 e da ultimi l’art. 1, comma 1118 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’art. 1, comma 2, del D.L. del 2 luglio 2019, n. 61 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Le risorse sono in gran parte destinate alla stipula di convenzioni con università o istituti di ricerca o altri enti pubblici operanti nei settori di competenza della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico. Inoltre, le proposte 2024-2026 hanno garantito le riduzioni di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017 in conseguenza dell’adozione dell’accordo previsto dall’art. 22-*bis* della legge n. 196/2009. Per la categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l’acquisto di beni strumentali, le previsioni sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell’obsolescenza fisica dei beni già impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Cfr. A.S. n. 926 - bilancio di previsione 2024-2026, tabella 15, pagine 46- 47.

³ Nell’ultima relazione quadrimestrale della Corte dei conti si legge che” la mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all’implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente”. Cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, quadrimestre maggio-agosto 2023, Delibera n. 32/2023, pagine 3 e seguenti.